



COMUNE DI URI
Provincia di Sassari

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
delle società partecipate

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge n.190/2014)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

N. 4 DEL 29-04-15

INDICE

I – Introduzione generale

1. Premessa
2. Piano operativo e rendicontazione
3. Attuazione
4. Finalità istituzionali

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie
2. Altre partecipazioni e associazionismo

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Abbanoa S.p.a.
2. S.T.L. S.C. a r.l.



I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il **comma 611** della legge n.190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il **comma 612** della legge n.190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. n.33/2013). Pertanto nel caso in cui questa sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

Si ritiene utile ed opportuno ai fini del presente adempimento fare riferimento anche alle prescrizioni di cui al Decreto M.E.F. del 25.01.2015, avente ad oggetto “*Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati*”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.57 del 10.03.2015, laddove prevede che le Amministrazioni di cui all'articolo 2 dello stesso decreto comunicano, per ogni società: l'entità della partecipazione, le informazioni relative all'anagrafica, al settore di attività, al bilancio di esercizio, alle funzioni svolte nei confronti dell'Amministrazione e alle attività affidate, gli oneri a qualunque titolo gravanti sul bilancio dell'Amministrazione nonché i rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, con indicazione della carica rivestita e del trattamento economico percepito.

Per lo stesso fine si ritiene utile precisare l'ambito soggettivo di applicazione della norma che prevede il presente Piano, e precisamente: tutte le società nelle quali il Comune detiene una partecipazione di capitale sociale, sia direttamente che indirettamente, sia di controllo che di mera partecipazione, e pertanto anche al di fuori dei limiti minimi previsti dall'articolo 11-*quinques* del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. (10% per le società quotate, 20% per le non quotate). Ovviamente la partecipazione di controllo ovvero quella di mera *partecipazione* avranno i loro effetti sull'incisività delle determinazioni assunte dall'Ente in materia di *razionalizzazione* di cui al presente Piano.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il **comma 613** della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di

liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il **comma 614** della legge n.190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi da 563 a 568-ter della legge n.147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge n.68/2014 di conversione del D.L. n.16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

-le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

-le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. n.16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge n.190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-28-29 dell'articolo 3 della legge n.244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano *servizi di interesse generale*, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Uri partecipa al capitale delle seguenti società:

	<i>Ragione sociale</i>	<i>% di partecipazione</i>	<i>valore nominale partecipazione</i>
1	Abbanoa S.p.a.	0,087%	€ 82.339,00
2	S.T.L. S.C. a r.l.	0,410%	€ 403,00

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Uri, partecipa ai seguenti organismi collettivi non aventi natura di società di capitali:

- A.T.O. per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna;
- Consorzio Cultura e Legalità;
- Consorzio per la Metanizzazione del Bacino n° 7;

Trattandosi di “*forme associative*” non aventi natura societaria, questa ultime non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Si riportano nel proseguo i contenuti del Piano distintamente per ciascuna delle seguenti società partecipate dal Comune di Uri:

- 1 Abbanoa S.p.a.
- 2 S.T.L. S.C. a r.l.

1. Società Abbanoa Spa

Ragione sociale	ABBANO S.P.A.		
Forma giuridica	S.P.A.		
n. Codice Fiscale	2934390929		
Anno di costituzione	28/12/2004		
Scadenza statutaria	31/12/2010		
Oggetto sociale	Gestione Servizio Idrico Integrato		
Valore % della partecipazione	0,0873387%		
Partecipazione totalitaria (100%)	No		
Partecipazione di controllo (>=20%)	No		
Partecipazione di controllo diversa	No		
Partecipazione minoritaria (<20%)	Si		
n. Amministratori	4		
n. Direttori/Dirigenti	...		
n. Dipendenti	1469		
Bilanci d'esercizio in sintesi			
STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo:			
A) Crediti v/soci p. versamenti dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	278.833.129,00	300.746.528,00	187.893.465,00
C) Attivo circolante	571.650.104,00	616.445.118,00	734.562.178,00
D) Ratei e risconti	111.889,00	286.682,00	277.408,00
Totale Attivo	850.595.122,00	917.478.328,00	922.733.051,00
Passivo:			
A) Patrimonio netto	92.645.340,00	94.275.416,00	225.242.950,00
di cui Capitale Sociale	115.383.351,00	125.643.513,00	94.275.415,00
B) Fondi per rischi ed oneri	20.660.081,00	25.703.491,00	28.380.077,00
C) Trattamento di fine rapporto	2.140.169,00	2.135.531,00	2.121.600,00
D) Debiti	734.152.331,00	794.368.871,00	666.007.294,00
E) Ratei e Risconti	997.201,00	995.019,00	981.132,00
Totale passivo	850.595.122,00	917.478.328,00	922.733.053,00
CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013
A) Valore della produzione	204.973.577,00	216.264.374,00	359.057.989,00
B) Costi di produzione	213.819.081,00	223.740.452,00	254.405.419,00
Differenza	-8.845.504,00	-7.476.078,00	104.652.570,00
C) Proventi e oneri finanziari	-4.399.206,00	-5.351.741,00	-3.514.759,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	
E) Proventi ed oneri straordinari	1,00	-1,00	
Risultato prima della imposte	-13.244.709,00	-12.827.820,00	101.137.811,00
Imposte	663.518,00	1.240.574,00	29.170.275,00
Risultato d'esercizio	-12.581.191,00	-11.587.246,00	71.967.536,00
Valore nominare della partecipazione	100.774,32	109.735,41	82.338,92
Valore di bilancio della partecipazione	80.915,24	82.338,92	196.724,26
Costo del personale dipendente	56.427.203,00	58.258.171,00	56.038.381,00

Tra le partecipazioni societarie detenute dal Comune questa rientra nell'ambito delle società costituite dalla legge, pertanto obbligatorie e, come tali, non alienabili per la sola volontà di questo Ente. Abbanoa spa è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'Autorità d'Ambito della Sardegna. Con legge regionale n.29 del 10.10.1997 la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico integrato nel rispetto dei principi contenuti nella legge n.36 del 01.05.1994, cosiddetta legge Galli, di recepimento di specifica norma di derivazione comunitaria. Detta legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione del servizio idrico integrato in Sardegna attraverso l'individuazione di un Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O. Sardegna), di un unico soggetto gestore (ora Abbanoa Spa) e di una tariffa unica. L'intendimento del legislatore regionale è stato fin da subito quello di procedere alla costituzione di una società di capitali, avente natura giuridica di società per azioni, alla quale affidare *direttamente* il servizio idrico, pertanto senza l'esperimento di procedura di gara, in applicazione dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL). Il nuovo soggetto gestore di matrice regionale, SIDRIS S.C.p.a., ha mosso i primi passi attraverso l'aggregazione, a mezzo di fusione per incorporazione, di Uniaque Sardegna spa e dei soggetti pubblici gestori del servizio idrico fino al 2004, ovvero ESAF spa, SIINOS spa, SIM spa e GOVOSSAI spa. In sede di fusione delle predette società, il soggetto aggregatore ha assunto la denominazione di Abbanoa spa, attuale gestore del servizio idrico integrato nella quasi totalità dei comuni sardi.

Al momento la partecipazione societaria non ha comportato oneri per il bilancio comunale. L'unico onere verso la Società è costituito dal corrispettivo dovuto, quale utente, per il servizio di gestione del servizio idrico integrato.

Per quanto sopra nessuna concreta possibilità di attuare azioni di razionalizzazione societaria appare possibile da parte di questo Comune sulla società Abbanoa spa.

2. Società S.T.L. Sardegna Nord Ovest, Soc. Cons. a R.L.

Ragione sociale	S.T.L. Sardegna Nord Ovest S.C. a R.L.		
Forma giuridica	Società Condortile a R.L.		
n. Codice Fiscale	2306250909		
Anno di costituzione	15/04/2008		
Scadenza statutaria	31/12/2050		
Oggetto sociale	Gestione Sistema Turistico Locale		
Valore % della partecipazione	0,41%		
Partecipazione totalitaria (100%)	No		
Partecipazione di controllo (>=20%)	No		
Partecipazione di controllo diversa	No		
Partecipazione minoritaria (<20%)	Si		
n. Amministratori	6		
n. Direttori/Dirigenti	0		
n. Dipendenti	7 (Co.Co.Co.)		
Bilanci d'esercizio in sintesi			
STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo:			
A) Crediti v/soci p. versamenti dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	156.411,00	113.873,00	72.092,00
C) Attivo circolante	536.124,00	186.277,00	217.640,00
D) Ratei e risconti	36,00	0,00	0,00
Totale Attivo	692.571,00	300.150,00	289.732,00
Passivo:			
A) Patrimonio netto	96.773,00	96.779,00	96.779,00
<i>di cui Capitale Sociale</i>	<i>96.373,00</i>	<i>98.373,00</i>	<i>98.373,00</i>
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
D) Debiti	520.837,00	192.957,00	173.199,00
E) Ratei e Risconti	74.961,00	0,00	30.185,00
Totale passivo	692.571,00	289.736,00	300.163,00
CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013
A) Valore della produzione	1.299.852,00	233.733,00	360.797,00
B) Costi di produzione	1.277.451,00	216.423,00	343.500,00
Differenza	22.401,00	17.310,00	17.297,00
C) Proventi e oneri finanziari	-978,00	-11.320,00	-105,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-4.676,00	-2.302,00	-13.421,00
Risultato prima della imposte	16.747,00	3.688,00	3.771,00
Imposte	16.750,00	3.696,00	3.757,00
Risultato d'esercizio	-3,00	-8,00	14,00
Valore nominare della partecipazione	395,13	403,33	403,33
Valore di bilancio della partecipazione	396,77	396,79	396,79
Costo del personale dipendente	29.403,00	0,00	109.539,00

La Società consortile è partecipata da ottanta soci fra enti locali, soggetti pubblici e privati, associazioni di categoria.

Ha quale oggetto sociale la promozione del sistema turistico locale.

L'onere annuale posto a carico del Comune per la partecipazione societaria è relativo alle spese di funzionamento del Consorzio che per gli ultimi tre esercizi è pari a quanto di seguito riportato:

- 1.011,70 per l'anno 2012
- 1.011,70 per l'anno 2013
- 1.011,70 per l'anno 2014

Ai fini della verifica circa la possibilità del mantenimento della partecipazione societaria in capo al Comune, sulla base della normativa in materia di società pubbliche richiamata in premessa, l'attività svolta è riconducibile alla seguente tipologia:

- ~~attività strumentale volta al perseguimento delle proprie finalità istituzionali~~
- ~~servizio pubblico locale (servizi di interesse generale)~~
- *altro*

Per quanto sopra la partecipazione societaria in società S.T.L. Sardegna Nord Ovest, Soc. Cons. a R.L. verrà dismessa, e precisamente:

- 1) Modalità:** cessione della quota, o messa in Liquidazione a norma del c.c.;
- 2) Tempi di attuazione:** non oltre il 31 dicembre 2015;
- 3) Risparmio atteso:** euro 1.011,70 per anno.

Uri, 18 Marzo 2015

IL SINDACO
Dott. Gennaro Galzerano